

NUOVE ORDINANZE EMESSE DALLE REGIONI IN SEGUITO AL DPCM 8 MARZO 2020

ABRUZZO

1. Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Abruzzo, con decorrenza dalla data dell'8 marzo 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo:
 - a. di comunicare tale circostanza al comune e al proprio medico di medicina generale o ai numeri dedicati;
 - b. di **osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni** dall'arrivo
 - c. osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi;
 - d. rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le **conseguenze sanzionatorie** come per legge.

BASILICATA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutti i soggetti che rientrano a far data dall'8 marzo 2020 nella regione Basilicata, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, devono osservare le seguenti misure:

- a) comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione;
- b) **osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni;**
- c) evitare contatti sociali;
- d) osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi;
- e) rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;

La mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettere da a) a f), comporta l'applicazione delle **conseguenze sanzionatorie** indicate all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.

CALABRIA

1. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nella Regione Lombardia, nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020) si applica la **misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva**.
2. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale.
3. Le società di autolinee, Trenitalia e le compagnie aeree **devono comunicare l'elenco dei passeggeri provenienti in Calabria** dalle zone di cui al punto 1. ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, anche tramite i sindaci. Prefetti delle Province regionali dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, le stazioni delle autolinee interregionali, per l'applicazione di quanto disposto con la presente Ordinanza.

CAMPANIA

1. Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7 marzo 2020 e fino al 3 aprile, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo:

- a. di comunicare tale circostanza al comune e al proprio medico di medicina generale;
 - b. di **osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni** dall'arrivo con divieto di contatti sociali
2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale **è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unità di Crisi regionale i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie**, anche dell'Alta velocità del territorio regionale.
 3. chiusura piscine, palestre, centri benessere fino al 3 aprile.

LAZIO

1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, **hanno l'obbligo:**
 - i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale ("MMG") ovvero col pediatra di libera scelta ("PLS") secondo le disposizioni di cui all'ordinanza 2/2020;
 - ii) **di osservare la permanenza domiciliare**, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;
 - iii) le disposizioni di cui ai precedenti punti i) e ii) non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione 3/2020;
2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale **è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unità di Crisi regionale i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie**, anche dell'Alta velocità del territorio regionale.
3. E' disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.**

MOLISE

1. Tutti gli individui che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli hanno l'obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise:
 - a. di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri dedicati;
 - b. di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, **quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;**
 - c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
 - d. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
2. E' fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise **di comunicare** all'autorità sanitaria territorialmente competente entro le 24 ore successive, **i nominativi dei soggetti che abbiano usufruito del servizio di trasporto**, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.

PUGLIA

Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza **dalla data del 7/03/2020**, provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini,

Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

- di **osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;**

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente

determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

SARDEGNA

1. Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Sardegna con decorrenza 8 marzo, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli hanno l'obbligo:

a. di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;

b. **di osservare, la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;**

c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

d. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

2. Nei porti e negli aeroporti della Sardegna i passeggeri provenienti dalle zone di cui al punto 1, sono tenuti a dichiarare al personale addetto ai controlli il domicilio nel quale osserveranno l'isolamento fiduciario.

3. La mancata osservanza degli obblighi citati è **sanzionata come per legge**.

SICILIA

In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.

1. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria; Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli; con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.

2. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con **obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di**

contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del **Codice penale** se il fatto non costituisce reato più grave.

TOSCANA

A chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale, **è fatto obbligo di procedere all'isolamento fiduciario volontario dal giorno dell'ultima esposizione**, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana, al proprio MMG o PLS, altrimenti al numero unico dell'Azienda USL di riferimento.